

DIDATTICA A DISTANZA: PRIME INDICAZIONI DEL GARANTE

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 64, in data 26 marzo ha adottato un documento “Allegato n.1” avente ad oggetto la “*Didattica a distanza: prime indicazioni*”. L’Autorità Garante, attraverso tale documento, dispone alcune prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare e favorendo la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento.

Di seguito una sintesi delle indicazioni fornite.

1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NO CONSENSO

Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, **funzionali all’attività didattica e formativa in ambito scolastico**.

A tal proposito il Garante ribadisce che **non deve essere richiesto agli interessati** (docenti, alunni, genitori) **uno specifico consenso** al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole.

2. PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT: SCELTA E CONFIGURAZIONE DEGLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

Il Garante ricorda che spetta alle scuole - *quali titolari del trattamento* - **la scelta e la regolamentazione degli strumenti** più utili per la realizzazione della didattica a distanza.

Tali scelte dovranno tenere conto delle finalità del trattamento e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati (artt. 24 e 25 del Regolamento).

Rispetto alle diverse piattaforme o servizi on line che permettono di effettuare attività di didattica a distanza, la scuola dovrà valutare non solo l’adeguatezza degli strumenti rispetto alle competenze e alle capacità cognitive degli alunni, ma anche e soprattutto le garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

- LA VALUTAZIONE DI IMPATTO

Rispetto a quanto espresso dal Ministero dell’Istruzione con nota n. 388 (necessità di procedere alla valutazione di impatto della protezione dei dati) il Garante specifica, a titolo esemplificativo, in quali casi non è necessario effettuare tale adempimento.

Secondo il Garante non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola che utilizza un servizio on line di videoconferenza o una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

3. IL RUOLO DEI FORNITORI DEI SERVIZI ON LINE E DELLE PIATTAFORME

Considerato che attraverso la piattaforma prescelta si trattano i dati personali di studenti o dei rispettivi genitori per conto della scuola, il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del Regolamento).

Il Garante specifica che nel caso in cui il fornitore del registro elettronico (già nominato responsabile del trattamento al momento del perfezionamento di tale fornitura), fornisca anche l'ulteriore attività di didattica a distanza, la stessa potrà essere disciplinata integrando il contratto di fornitura stipulato ad inizio anno.

Diversamente, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di **videoconferenza ad accesso riservato**.

Il Garante evidenzia in diversi passaggi, **l'importanza della minimizzazione dei dati personali da trattare; i dati trattati, devono essere quelli strettamente necessari all'attività svolta** (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Sarà onere delle scuole assicurarsi, attraverso specifiche clausole inserite nel contratto stipulato con il fornitore dei servizi, che i dati siano trattati esclusivamente per la didattica a distanza. Ovviamente, il contratto dovrà anche prevedere le modalità di conservazione dei dati ed i termini di cancellazione degli stessi.

Sarà poi compito dell'Autorità Garante vigilare sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

4. LIMITAZIONE DELLE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati effettuato attraverso la piattaforma deve limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore.

Il Garante specifica chiaramente che è inammissibile ogni tipo di condizionamento, da parte dei gestori delle piattaforme, della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione – da parte dello studente o dei genitori – del consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica.

5. LICEITÀ, CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL TRATTAMENTO

Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, il Garante ricorda che le istituzioni scolastiche devono assicurare la trasparenza del trattamento informando gli interessati (informativa agli alunni, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori.